Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 novembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. *Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma* (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. **1020**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato, da destinare all'insegnamento di chirurgia plastica, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Padova in data 6 maggio 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « chirurgia plastica » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 144. — GRECO

Repert. n. 1218

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova per l'insegnamento della chirurgia plastica.

L'anno 1967 (millenovecentosessantasette), questo giorno 6 (sei) del mese di maggio, nella sede del rettorato dell'Università di Padova (via VIII febbraio n. 9), innanzi a me dottor Pier Giovanni Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'Università medesima, funzionario delegato con decreto rettorale 23 aprile 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza dei signori:

Bruzzo dott. Sergio, nato a Vicenza il 21 agosto 1913, direttore di sezione dell'Amministrazione universitaria;

Organo dott. Giovanni, nato a Padova il 13 maggio 1922, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione universitaria, entrambi residenti in Padova, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti,
sono comparsi:

da una parte

il prof. ing. Guido Ferro, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, domiciliato a Padova, rettore dell'Università di Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Università stessa, ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e debitamente autorizzato dalle competenti autorità accademiche;

dall'altra parte

il sig. dott. Gustavo Protti, nato a Longarone (BL) il 4 dicembre 1910, presidente e legale rappresentante della Banca antoniana di Padova, debitamente autorizzato alla stipulazione di questo atto dal Consiglio di amministrazione della banca stessa con deliberazione del 13 aprile 1967, che in estratto autentico si allega.

Premesso

che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova da due anni è impartito per incarico l'insegnamento complementare di chirurgia plastica;

che l'importanza assunta da tale disciplina specialistica è andata progressivamente crescendo in campo pratico, scientifico e didattico;

che esistono cattedre riservate alla materia presso altre università italiane;

che l'ospedale civile di Padova acconsente a mettere a disposizione del nuovo istituto clinico i locali adibiti a sede della divisione di chirurgia plastica, con annessi servizi operatori, laboratori, ambulatori, ecc.;

che la Banca antoniana di Padova, al fine di consentire che l'insegnamento della chirurgia plastica sia impartito da un professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è venuta nella determinazione di assumere ad ogni effetto l'onere di cui si tratta;

che la facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademicò e il consiglio di amministrazione dell'Università di Padova hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la predetta iniziativa,

tutto ciò premesso

tra la Banca antoniana di Padova, rappresentata come sopra, e l'Università degli studi di Padova nella persona del suo rettore, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1.

L'ente Banca antoniana di Padova, affinchè presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova venga attuato l'insegnamento di chirurgia plastica, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) annue, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione) annue, pari al 20 % del contributo di cui alla lett. *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1, nell'importo che sarà dall'università di volta in volta annualmente precisato in rapporto al trattamento del professore in carica, saranno versati all'università medesima in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, l'ente Banca antoniana di Padova si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore di professori universitari, l'ente Banca antoniana di Padova si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lett. *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Padova, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di chirurgia plastica.

L'Università di Padova versera altresì annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità la somma prevista dal precedente art. 1 comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di chirurgia plastica e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Padova, sarà registrata in esenzione di tasse di bollo, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto, che consta di numero cinque facciate e righe ventidue della sesta facciata, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano, perchè conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

Il rettore dell'Università di Padova
Guido Ferro

Il presidente della Banca antoniana
dott. Gustavo Protti

Dott. Sergio Bruzzo, *teste;*
Dott. Giovanni Organo, *teste;*
Dott. Pier G. Fabbri Colabich, *ufficiale rogante.*

Registrato a Padova il 9 maggio 1967, Atti privati, vol. 507/2 esatte lire: esente.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Gui

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. 1021.

Autorizzazione all'Università degli studi di Parma ad acquistare un immobile.

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Parma viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di mq. 1590, sito in Parma, via Pasini, unitamente ad un edificio, al prezzo complessivo di L. 93.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 114. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. 1022.

Modificazione allo statuto della Fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio, con sede in Genova.

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvata la modifica dell'art. 2 dello statuto della Fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio, con sede in Genova, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1955.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 84. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1967, n. 1023.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'Istituto tecnico agrario statale di Cortona Capezzine (Arezzo).

N. 1023. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dello Istituto tecnico agrario statale di Cortona Capezzine (Arezzo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 116. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967, n. 1024.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Prospero con quella di S. Maria Assunta, nel comune di Neviano Arduini (Parma).

N. 1024. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico della Diocesi di Parma in data 1° maggio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Prospero, in frazione Ceretolo del comune di Neviano Arduini (Parma), con quella di S. Maria Assunta, in frazione Cedogno dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 127. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967, n. 1025.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di San Quirino Vescovo con quella di S. Maria Assunta, nel comune di Martignacco (Udine).

N. 1025. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 15 aprile 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di San Quirino Vescovo, in frazione Faugnacco del comune di Martignacco (Udine), con quella di S. Maria Assunta, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 126. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967, n. **1026**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Floriano con quella della SS. Annunziata, nel comune di Borgopace (Pesaro e Urbino).

N. 1026. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Urbania e S. Angelo in Vado in data 1° gennaio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Floriano, in frazione Palazzo dei Mucci del comune di Borgopace (Pesaro e Urbino), con quella della SS. Annunziata, in frazione Parchiule dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 128. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno al Consiglio comunale di S. Elpidio a Mare, ove, sulla base dei risultati delle elezioni del 13 giugno 1965, non era stato possibile costituire una valida maggioranza, venne eletta, pur tra polemiche e dissensi, una giunta eterogea.

Tale soluzione, però, non incontrò il favore delle segreterie politiche di alcuni dei partiti che avevano contribuito alla formazione della giunta, la quale, pertanto, andò incontro, fin dall'inizio, a notevoli difficoltà.

In prosieguo di tempo, poi, l'acuirsi dei dissensi indusse il sindaco e la giunta a rassegnare, nell'aprile c.a., le dimissioni, che, tuttavia, il sindaco ritirò subito dopo, sicchè il consiglio comunale, nella seduta del 13 detto mese, prese atto delle rinunce dei soli assessori.

Allo scopo di far luogo tempestivamente alla nomina dei successori il prefetto convocata d'ufficio il consiglio comunale per l'8 maggio u.s., ma la seduta risultava deserta e, pertanto, veniva indetta una nuova convocazione d'ufficio per il 19 seguente, in cui veniva ricostituita, in sostanza, la vecchia giunta.

Peraltro, il perpetuarsi di una situazione già dimostratasi insostenibile portava in breve tempo alle dimissioni di tre assessori e di due consiglieri, nonchè alla presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, il quale, in conseguenza, annunciava le proprie dimissioni.

Nella seduta del 30 giugno il consiglio approvata la suddetta mozione con sedici voti favorevoli su ventitre votànti e due astenuti.

Data la situazione di stasi che si era venuta a creare nell'attività amministrativa, il prefetto, con lettera del 20 luglio, costatato tra l'altro che non era stato ancora portato all'esame del consiglio il bilancio di previsione per il corrente esercizio, invitava il sindaco, con esplicito richiamo all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, a convocare all'uopo il civico consesso.

A seguito di ciò la giunta, che aveva già provveduto alla convocazione del consiglio per l'esame delle anzidette dimissioni, inseriva all'ordine del giorno della seduta, fissata per il 5 agosto, anche l'argomento relativo al bilancio.

Prima che avesse luogo tale seduta il sindaco ritirava nuovamente le dimissioni: l'adunanza, comunque, andava deserta.

Il prefetto, allora, con decreto del 9 agosto u.s., rilevata ancora una volta la pregiudizievole stasi nella vita amministrativa della civica azienda e riscontrato nella diserzione della predetta seduta consiliare un altro evidente sintomo della disfunzione dell'ente, aggravata dalla mancata approvazione del bilancio di previsione ad esercizio ormai inoltrato, ordinava due nuove convocazioni d'ufficio del civico consesso per i giorni 16 e 18 agosto, ponendo all'ordine del giorno vari argomenti tra cui l'esame del bilancio anzidetto, la presa d'atto delle dimissioni degli assessori e consiglieri e relative surrogazioni, l'assunzione di un mutuo di L. 60.220.000 per l'integrazione del disavanzo economico del precedente esercizio finanziario, ecc.

Nel relativo decreto, notificato a tutti i consiglieri onde porli di fronte alle precise responsabilità loro derivanti dalla legge, si faceva esplicita diffida che in caso di persistente carenza si sarebbe reso inevitabile il ricorso alla misura di rigore prevista dal citato art. 323 del 1915.

Neppure tale estremo tentativo ha, però, avuto esito positivo, in quanto entrambe le anzidette sedute sono risultate deserte.

Il prefetto, pertanto, attesa la prolungata crisi dell'amministrazione e la persistente carenza di essa, ad onta della formale diffida, in ordine a tassativi ed essenziali obblighi di legge e considerato che gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano, nella specie, inadeguati per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause della crisi, collegata alla mancanza di una maggioranza omogenea, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, ai sensi del menzionato art. 323, disponendo, intanto, la sospensione di esso e la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Data l'assoluta impossibilità di funzionamento del Consiglio comunale di S. Elpidio a Mare, resa palese dalla incapacità di costituire stabili ed efficienti organi d'amministrazione e di provvedere, nonostante i richiami del prefetto, all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 settembre 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di S. Elpidio a Mare ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del dott. Marcello Macchia, funzionario di prefettura.

Roma, addì 30 ottobre 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il Consiglio comunale di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) si è dimostrato incapace di ricostituire una efficiente giunta municipale, dopo le dimissioni rassegnate da alcuni assessori, omettendo, altresì, di provvedere, nonostante la formale diffida del prefetto, all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 settembre 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di S. Elpidio a Mare è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Marcello Macchia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

TAVIANI

(11772)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1967.

Soppressione del Deposito generi di monopolio (Sali) di Civitavecchia ed espletamento del servizio da parte della Salina di Volterra - Sezione di Tarquinia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Atteso la necessità per esigenze di servizio, di procedere alla soppressione del Deposito generi di monopolio (Sali) di Civitavecchia e di affidare alla Salina di Volterra - Sezione di Tarquinia, il servizio, espletato dal Deposito stesso, di ricevimento e vendita dei sali allo stato sciolto;

Visto l'art. 5 delle disposizioni sull'Ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

E' soppresso il Deposito generi di monopolio (Sali) di Civitavecchia.

Il servizio di ricevimento e vendita dei sali allo stato sciolto, disimpegnato dal Deposito di Civitavecchia, viene affidato alla Salina di Volterra - Sezione di Tarquinia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1967
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 20

(11417)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1967.

Approvazione dei « Metodi ufficiali di analisi dei cereali ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme per il funzionamento delle stazioni di prove agrarie speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno, dai laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Ritenuta l'opportunità che gli stessi metodi vengano pure adottati da tutti gli istituti e laboratori dipendenti o vigilati dallo Stato perchè le analisi da essi compiute risultino uniformi nei provvedimenti e nei risultati;

Decreta:

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi dei cereali » descritti nel volume del quale un originale, debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1967

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(11795)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Rettifica del decreto ministeriale 4 marzo 1967, concernente la revoca della registrazione della specialità medicinale Vitiod della ditta Istituto farmacobiologico Giustini di Milano. (Rettifica al decreto di revoca n. 4059/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 16 ottobre 1959, con i quali sono state registrate ai nn. 16.027 e 16.027/1 la specialità medicinale denominata « Vitiod » (3 fiale × 2 cc. tipo forte - mcg. 500) e la serie urto (3 fiale × 2 cc. - mcg. 1000), a nome della ditta Istituto Farmacobiologico Giustini, con sede in Milano, via Mancinelli, 21, attualmente via Vittorio Veneto, 22, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Orago (Varese), via Varesina, 7;

Visti i due provvedimenti in data 5 dicembre 1961 con i quali la ditta suddetta è stata autorizzata a modificare le confezioni da 500 e da 1000 mcg. da 3 fiale a 5 fiale;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 9 dicembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 4059/R del 4 marzo 1967, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 27, n. 3, per violazione dell'art. 20 del regolamento approvato con

regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, la registrazione della specialità medicinale « Vitiod » (fiale 2 cc. tipo forte - mcg. 500) e la serie (fiale 2 cc. - tipo urto - mcg. 1000);

Considerato che, per errore materiale, a tale decreto di revoca, nel dispositivo non è stata riportata la data 5 dicembre 1961 riferentesi all'autorizzazione dei due provvedimenti di modifica delle confezioni da 3 fiale a 5 fiale;

Ritenuto che, pertanto, si debba procedere alla rettifica del decreto suddetto nel senso che la data 5 dicembre 1961 dovrà pure essere indicata nel dispositivo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Il decreto n. 4059/R del 4 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72, pag. 1515 del 21 marzo 1967, con il quale è stato provveduto alla revoca della registrazione della specialità medicinale Vitiod, nelle preparazioni 3 fiale × 2 cc. tipo forte - mcg. 500 e 3 fiale × 2 cc. tipo urto - mcg. 1000, registrate, rispettivamente, con decreti in data 16 ottobre 1960, ai numeri 16027 e 16027/1, a nome della ditta Istituto farmacobiologico Giustini, con sede in Milano, via Mancinelli, 21, attualmente via Vittorio Veneto, 22, deve intendersi modificato come segue:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale Vitiod, nelle preparazioni 3 fiale × 2 cc. - tipo forte - mcg. 500 e 3 fiale × 2 cc. tipo urto - mcg. 1000, registrate, rispettivamente, con decreti 16 ottobre 1960, ai numeri 16027 e 16027/1, successivamente modificate nelle confezioni da 3 a 5 fiale con provvedimenti in data 5 dicembre 1961, e registrate ai nn. 16027 e 16027/1, a nome della ditta Istituto farmacobiologico Giustini, con sede in Milano, via Vittorio Veneto, 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(11571)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società di assicurazioni Lavoro e Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali e delle rendite assicurati;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Condizioni particolari per l'aumento periodico del capitale assicurato, complementare alle assicurazioni in caso di morte a vita intera, miste, a termine fisso e combinate, stipulate con o senza visita medica;

Condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico delle rendite e dei capitali assicurati, complementari alle assicurazioni in caso di vita, con o senza controassicurazione.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(11334)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « 38° Salon international de l'automobile » in Ginevra.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal segretario generale del « Salon international de l'automobile » di Ginevra a mezzo nota n. 00666 del 28 settembre 1967 dell'Ambasciata svizzera;

Ritenuto che, dalle note verbali intercorse fra il Dipartimento politico federale svizzero e l'Ambasciata d'Italia a Berna risulta la sussistenza della reciprocità di trattamento prevista dai decreti sopracitati;

Considerato che il « Salon international de l'automobile » ha il carattere d'una esposizione internazionale ufficialmente riconosciuta;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « 38° Salon international de l'automobile » che avrà luogo a Ginevra dal 14 al 24 marzo 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(11490)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di S. Pancrazio Salentino (Brindisi).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di S. Pancrazio Salentino (Brindisi);

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di S. Pancrazio Salentino (Brindisi) come segue:

Direzione di atterraggio: 140° - 320°;

Lunghezza di atterraggio: compresa tra ml. 1080 e 1500;

Livello medio dell'aeroporto: mt. 45,30 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N.O.: mt. 44,77 s.l.m.;

Testata S.E.: mt. 45,72 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto che annulla e sostituisce, a tutti gli effetti il precedente n. 45 del 14 luglio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 26 luglio 1967) sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

(11368)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1967.

Autorizzazione alla società « SIFRU - Società fiduciaria e di revisioni amministrative », con sede in Brescia ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla S.p.A. « SIFRU - Società fiduciaria e di revisioni amministrative », con sede in Brescia, contrada S. Croce n. 10, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La società « SIFRU - Società fiduciaria e di revisioni amministrative », con sede in Brescia, contrada S. Croce n. 10, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(11562)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e della relativa clausola particolare di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e la relativa clausola particolare di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano:

Tar. 5 UR, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tar. 6 R, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 26 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(11419)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e della relativa clausola particolare di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e la relativa clausola particolare di polizza, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

Tar. cat. 4 as, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tar. cat. 4 s, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale, pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 26 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(11489)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1967.

Integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica con i rappresentanti della categoria dei dirigenti di azienda.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1120;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, esclude quelle a statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 14 marzo 1966, relativo all'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica dell'Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Liguria con il presidente del Magistrato per il Po o con un suo delegato;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale;

Decreta:

Art. 1.

I Comitati regionali per la programmazione economica di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 sono integrati in ciascuna regione (escluse quelle a statuto speciale) da un rappresentante della categoria dei dirigenti di azienda.

Art. 2.

Alla nomina dei rappresentanti di cui al precedente articolo sarà provveduto con decreti successivi man mano che perverranno le proposte da parte delle associazioni interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(11558)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, da stipularsi con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, da stipularsi con visita medica e relativa clausola particolare, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano:

Tar. III/51, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tar. III u/51, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 26 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(11418)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, con il quale venne istituita in Roma ed eretta in ente morale l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.) e posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, che approva il nuovo statuto dell'U.N.I.R.E. ed attribuisce ad essa personalità giuridica pubblica;
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1963, con il quale è stato costituito il Consiglio direttivo della U.N.I.R.E.;
Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1965, con il quale il prefetto ispettore generale dott. Luigi Sandrelli è stato chiamato a far parte del predetto Consiglio direttivo, in sostituzione del dott. Antonio Di Milia;
Vista la lettera n. 396/E del 3 ottobre 1967, con la quale il Ministero dell'interno designa come proprio rappresentante in seno al Consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E. il prefetto ispettore generale dott. Antonio Di Milia in sostituzione del dott. Luigi Sandrelli, collocato in pensione:

Decreta:

Il prefetto ispettore generale dott. Antonio Di Milia è chiamato a far parte del Consiglio direttivo dell'Unione nazionale incremento razze equine, in sostituzione del dott. Luigi Sandrelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1967

Il Ministro: RESTIVO

(11465)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Vista la delibera 21 febbraio 1967, n. 174/3617, con la quale l'Amministrazione provinciale di Genova ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale « Torrazza » che iniziando dalla provinciale « Bolzaneto-S. Olcese » in località Pian del Molino, attraversa l'abitato di Torrazza e termina in località San Lorenzo di Casanova (estesa chilometri 5+780);
Visto il voto 25 luglio 1967, n. 1022, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui allo art. 4, lettera *d*) della citata legge n. 126;
Ritenuto che la suddetta strada possa, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Torrazza » che iniziando dalla provinciale « Bolzaneto-S. Olcese » in località Pian del Molino, attraversa l'abitato di Torrazza e termina in località San Lorenzo di Casanova (estesa km. 5+780) in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(11466)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di lire 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 3 novembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(11561)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Elenco delle stazioni ferroviarie che accettano le cedole del prestito obbligazionario « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1967-1987 » in pagamento delle tasse di trasporto.

Si avvertono i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1967-1987 » che le cedole degli interessi sui titoli al portatore del prestito suddetto 1ª e 2ª tranche - sono accettate in pagamento di tasse ferroviarie, sia viaggiatori e bagagli sia merci, ai sensi dell'art. 8 del regolamento di emissione, presso le seguenti stazioni:

Roma Termini - Roma San Lorenzo - Roma Ostiense;

Milano Centrale - Milano Porta Garibaldi - Milano Farini Milano Rogoredo - Milano Porta Romana - Milano Certosa Milano Lambrate;

Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa - Torino Smistamento - Torino Dora;

Napoli Centrale - Napoli Mergellina;

Bologna Centrale - Bologna Ravone;

Genova Brignole - Genova Porta Principe;

Firenze Santa Maria Novella - Firenze Porta a Prato Firenze Rifredi Firenze Campo di Marte;

Venezia Santa Lucia - Venezia Mestre;

Trieste Centrale - Trieste Punto Franco Nuovo - Trieste Punto Franco Vecchio;

Verona Porta Nuova - Verona Porta Vescovo;

Palermo Centrale;

Ancona;

Bari Centrale;

Reggio Calabria Centrale;

Cagliari.

Le cedole suddette vengono accettate per il loro integrale valore facciale a condizione che il loro importo sia pari o inferiore alle tasse di trasporto dovute. Pertanto, la loro accettazione in pagamento non può dar luogo, in ogni caso, a resti in numerario.

Il direttore generale: FIENGA

(11686)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una quota parte di eredità giacente

Con decreto del prefetto di Firenze n. 3737, div. II in data 24 marzo 1967, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare una quota parte di eredità giacente ammontante complessivamente a L. 18.000.000 disposta dalla signora Luisa Del Fante con testamento olografo del 21 gennaio 1964 per devolverla all'Istituto di astronomia (Arcetri) della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

(11433)

Vacanza della cattedra di « Storia romana » (con esercitazioni di epigrafia romana) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11812)

Vacanza della cattedra di « Storia del diritto romano » presso la facoltà di giurisprudenza della Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari, è vacante la cattedra di « Storia del diritto romano », alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11833)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 478-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 478-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Dal Corno Antonio, con sede in Vicenza, via Cà Cornoleo, n. 7.

(11376)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 447-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 447-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Baretta Aldo, con sede in Vicenza, via Del Guanto, n. 12/A.

(11377)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Rosello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.003.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11627)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Vacri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.029.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11628)

Autorizzazione al comune di Barete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Barete (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.634.604, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11629)

Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.851.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11630)

Autorizzazione al comune di Caporciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Caporciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.333.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11631)

Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Castellafiume (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.425.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11632)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Castelvecchio Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 933.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11633)

Autorizzazione al comune di Cocullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Cocullo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.368.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11634)

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Prezza (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.614.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11635)

Autorizzazione al comune di Raiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Raiano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.263.382, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11636)

Autorizzazione al comune di Sante Marie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Sante Marie (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.010.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11639)

Autorizzazione al comune di Scoppito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Scoppito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.544.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11640)

Autorizzazione al comune di Ancarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Ancarano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.064.599, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11641)

Autorizzazione al comune di Morro d'Oro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Morro d'Oro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.488.508, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11642)

Autorizzazione al comune di Silvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Silvi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.300.921, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11643)

Autorizzazione al comune di Corvara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Corvara (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 337.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11644)

Autorizzazione al comune di Moscufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Moscufo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.521.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11645)

Autorizzazione al comune di Pescosansonesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Pescosansonesco (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.393.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11646)

Autorizzazione al comune di San Demetrio nei Vestini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.650.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11637)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di Popoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.781.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11647)

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1967, il comune di San Pio delle Camere (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.986.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11638)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 14 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,84	621,90	621,97	621,91	621,80	—	621,9350	621,91	621,90	621,90
$ Can.	578,90	579,25	579,50	579,45	579,30	—	579,45	579,45	579,15	579,15
Fr. Sv.	143,94	143,93	143,98	143,95	143,90	—	143,955	143,95	143,91	143,90
Kr. D.	89,61	89,63	89,66	89,64	89,60	—	89,63	89,64	89,63	89,635
Kr. N.	86,93	86,93	86,98	86,935	87,10	—	86,94	86,935	86,94	86,94
Kr. Sv.	120,26	120,93	120,30	120,32	120,20	—	120,30	120,32	120,29	120,295
Fol.	172,94	172,92	172,9750	172,96	172,90	—	172,95	172,96	172,94	172,92
Fr. B.	12,53	12,527	12,5305	12,53	12,53	—	12,529	12,53	12,53	12,5315
Franco francese	126,90	126,89	126,94	126,92	126,85	—	126,92	126,92	126,91	126,91
Lst.	1730,28	1730,45	1730,60	1730,55	1730 —	—	1730,15	1730,55	1730,55	1730,60
Dm. occ.	155,97	155,83	155,85	155,89	155,85	—	155,90	155,89	155,89	155,88
Scell. Austr.	24,04	24,03	24,0450	24,044	24 —	—	24,0425	24,044	24,03	24,0385
Escudo Port.	21,59	21,58	21,58	21,585	21,60	—	21,597	21,585	21,58	21,585
Peseta Sp.	10,37	10,37	10,38	10,38	10,35	—	10,385	10,38	10,37	10,3775

Media dei titoli del 14 novembre 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,475
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,947
1 Dollaro canadese	579,45
1 Franco svizzero	143,952
1 Corona danese	89,635
1 Corona norvegese	86,937
1 Corona svedese	120,31
1 Fiorino olandese	172,955
1 Franco belga	12,529
1 Franco francese	126,92
1 Lira sterlina	1730,35
1 Marco germanico	155,895
1 Scellino austriaco	24,043
1 Escudo Port.	21,591
1 Peseta Sp.	10,382

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 15 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1966, registro n. 6, foglio n. 131, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 1967, in corso di registrazione, con il quale il concorso predetto viene riaperto per la durata di trenta giorni limitatamente ai mutilati ed invalidi del lavoro ed agli orfani dei caduti sul lavoro;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Condemi dott. Giorgio, consigliere della Corte suprema di cassazione.

Membri:

Taddei prof. Mario, ordinario di Meccanica applicata alle macchine nell'Università di Napoli;

Cappuccini prof. Franco, straordinario di Elettronica applicata nell'Università di Napoli;

Gristina ing. Giorgio, direttore centrale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Fossati ing. Vittorio, ispettore generale nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Segretario:

Cinà dott. Salvatore, ispettore principale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Alla predetta Commissione sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le prove di lingua straniera, i seguenti ispettori capi delle Ferrovie dello Stato:

Calì dott. Elio, per il tedesco e lo spagnolo;

Margio dott. Alberto, per il francese e l'inglese.

Ai nominativi di cui sopra verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 400.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1967
Registro n. 7, *foglio n.* 167

(11501)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a centouno posti (ridotti a sessanta) di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso indetto col decreto ministeriale 20 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 303 del 1° dicembre 1966, per il conferimento di centouno posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, carriera direttiva, successivamente ridotti a sessanta con decreto ministeriale 26 settembre 1967, in corso di registrazione alla Corte dei conti, avranno luogo a Roma presso il Palazzo dello sport, viale dell'Umanesimo (EUR), nei giorni 22, 23 e 24 gennaio 1968, con inizio alle ore 8,30.

(11677)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

All'art. 1 - secondo comma - del decreto ministeriale 1° marzo 1967: « Concorsi per esame speciale e per titoli a ventidue posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva e a centoventicinque posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 3 novembre 1967, in luogo di: « I predetti concorsi sono riservati al personale che abbia esercitato nelle biblioteche . . . » leggasi « I predetti concorsi sono riservati al personale che abbia esercitato nelle Università . . . ».

(11813)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8900 in data 13 aprile 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 2127 in data 13 giugno 1967, successivamente modificato con decreto n. 3352 in data 29 settembre 1967, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate da detta Commissione;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Rivarolo Feliciano	punti	59,551
2. Giusti Giovanni	»	59,375
3. Giusti Franco	»	58 —
4. Rossi Renato	»	57,357
5. Amoruso Antonio	»	56,115
6. Bagliani Giuseppe	»	49 —
7. Marina Adriano	»	48,670
8. Resta Marco	»	48,375
9. Franco Filippo	»	48,301
10. Barbano Cesco	»	47,857

11. Nobile-Migliore Nunzio . . . . . punti 47,576
12. Mazzetti Gian Matteo . . . . . » 47,495
13. Greppi Enrico . . . . . » 46,758
14. Gastaldi Noemi . . . . » 45,798
15. Gennaro Massimo . . . . » 45,268
16. Pessina Romano . . . . » 44,748
17. Pianazza Virginio » 43,225

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 31 ottobre 1967

Il medico provinciale: GIANNUZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1965;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Rivarolo Feliciano: condotta medica di Bianzè;
2) Giusti Giovanni: condotta medica di Lessona;
3) Giusti Franco: condotta medica di Salussola;
4) Rossi Renato: condotta medica di Prarolo;
5) Amoruso Antonio: consorzio medico di Sostegno-Roasio;
6) Bagliani Giuseppe: consorzio medico di Cravagliana-Sabbia-Vocca-Civiasco;
7) Resta Marco: consorzio medico di Riva Valdobbia-Alagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 31 ottobre 1967

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(11601)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8900 in data 13 aprile 1966, con il quale venne indetto il concorso pubblico per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1965;

Visto il successivo decreto n. 10152 in data 20 settembre 1966, con il quale è stata stralciata dal bando del concorso medesimo la condotta ostetrica del comune di Lessona;

Visto il proprio decreto n. 2128 in data 13 giugno 1967, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate da detta Commissione;

Vista la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Cerruti Rigozzo Ida . . . . . punti 57,386
2. Zanotti Prosperina . . . . . . » 57,225
3. Sarasso Angela Eugenia . . . . » 56,221
4. Dondi Anna Maria . . . . . . » 54,735
5. Bosio Gradina . . . . » 54,125
6. Castello Giovanna Antida . . . . » 53,825
7. Pizzocchero Vittorina . . . . . » 52,900
8. Baccaglioni Anna Maria . . . . » 52,412
9. Guarano Rosa . . . . » 51,606
10. Bono Giuseppina . . . . » 51,442
11. Avonto Rosa Maria . . . . . . » 50,905
12. Cagliano Rosalba . . . . » 49,989

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 31 ottobre 1967

Il medico provinciale: GIANNUZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli, al 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 8900 in data 13 aprile 1966;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Considerato che con proprio successivo decreto n. 10152 in data 30 settembre 1966 è stata stralciata dal bando di concorso medesimo la condotta ostetrica del comune di Lessona;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Cerruti Rigozzo Ida: consorzio ostetrico di Trivero-Soprana;
2) Zanotti Prosperina: condotta ostetrica di Occhieppo Superiore;
3) Sarasso Angela Eugenia: condotta ostetrica di Quarona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 31 ottobre 1967

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(11600)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 214 del 17 gennaio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1966, nei comuni di: Apricale consorziato con Isolabona, Baiardo, Bordighera, Cosio d'Arroscia, Diano Marina, Dolceacqua consorziato con Rocchetta Nervina;

Visto il successivo decreto n. 608 del 6 febbraio 1967, con il quale viene soppressa dal bando del concorso la condotta medica del comune di Cosio d'Arroscia in seguito al decreto del prefetto di Imperia n. 89 del 4 febbraio 1967, con il quale è stata soppressa la condotta medica di Cosio d'Arroscia ed approvata la costituzione del Consorzio medico fra i comuni di Cosio d'Arroscia e Pornassio;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 3186, del 12 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 27 giugno 1967, n. 159;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211, e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto n. 281 suddetto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Viale Giuseppe	punti	63,87	su 120
2. Casella Renato	»	61,21	»
3. Reposi Valerio	»	59,40	»
4. Gandolfi Prospero	»	58,37	»
5. Scampini Mario	»	56,48	»
6. Vichi Bonaldo Luigi	»	56,36	»
7 Perasso Sebastiano	»	54,38	»
8. Testa Bernardo	»	53,43	»
9. Piccone Amabile	»	53,05	»
10. Zecca Arturo	»	52,77	»
11. Ripoli Enzo	»	52,17	»
12. Giovacchini Ercole	»	50,98	»
13. Scapuzzi Giovanni	»	50,41	»
14. Palmonari Stelvio	»	50,06	»
15. Sarno Giorgio	»	49,10	»
16. Gianatti Aldo	»	48,73	»
17. Rubino Pier Luigi	»	48,56	»
18. Schiavetta Gian Guido	»	48,35	»
19. Ballestrasse Flavio	»	47,92	»
20. Fincato Giancarlo	»	46,83	»
21. Passarelli Nazzareno	»	46,72	»
22. Testa Giulio	»	45,92	»
23. Malagoli Alberto	»	45,63	»
24. Gatti Giorgio	»	44,87	»
25. Ammirati Paolo	»	44,49	»
26. Giordano Giacomo	punti	43,99	su 120
27. Muratore Ugo	»	43,67	»
28. Ligato Vincenzo	»	43,50	»
29. Cerati Ezio	»	43,28	»
30. Scarpellini Mario	»	42,44	»
31. Nobile Migliore Nunzio	»	42,42	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Imperia e dei comuni interessati.

Imperia, addì 30 ottobre 1967

Il medico provinciale: TRILLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5536 del 30 ottobre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1966, bandito con proprio decreto n. 214 del 17 gennaio 1967;

Esaminate le domande dei concorrenti dichiarati idonei per quanto concerne l'indicazione della sede, secondo l'ordine di preferenza, per la quale intesero concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto n. 281 suddetto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa, per la sede a ciascuno di essi a fianco indicata:

1) Viale Giuseppe: Diano Marina;
2) Casella Renato: Bordighera;
3) Reposi Valerio: Apricale consorziata con Isolabona;
4) Gandolfi Prospero: Baiardo;
5) Scampini Mario: Dolceacqua consorziata con Rocchetta Nervina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Imperia e dei comuni interessati.

Imperia, addì 30 ottobre 1967

Il medico provinciale: TRILLO

(11623)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.